

Nota Prot. n. P904/4106 sott. 40/DI del 10 ottobre 2000

DM 31 marzo 1984, distanza da confini.

La riduzione delle distanze di sicurezza contenute nelle disposizioni vigenti che regolano la materia, non possono essere superate con la costituzione di servitù volontarie tra proprietari confinanti, anche secondo quanto ribadito da diverse sentenze della Corte di Cassazione, e pertanto particolari esigenze di riduzione di dette distanze possono essere affrontate, caso per caso, facendo ricorso alle procedure di deroga di cui all'art. 6 del DPR n. 37/98.

In alternativa è possibile l'installazione di depositi di GPL ubicati sia totalmente sia parzialmente sulla proprietà altrui o prossimi al confine con la proprietà attigua, a condizione che il confinante conceda una superficie di terreno circostante al serbatoio tale da garantire il rispetto delle distanze di sicurezza previste dal DM 31/03/1984.

Nel caso di cui sopra deve essere sottoscritta apposita dichiarazione di concessione, corredata da planimetria, con cui il proprietario del terreno cede la quota del proprio fondo per l'installazione del serbatoio e si impegna a rispettare le limitazioni che ne derivano (non alterare le distanze di sicurezza, rispetto delle norme gestionali, ecc.).

Copia di detto atto dovrà essere trasmessa al Sindaco del Comune nell'ambito del quale è installato il deposito di GPL.